



# CITTÀ DI IMOLA

## SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Prot. gen. 49393

Imola, 22/10/2013

### DECISIONE DIRIGENZIALE N. 2 DEL 22/10/2013

**Oggetto: Edifici classificati dal PRG: indicazioni in merito al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio**

#### *IL DIRIGENTE*

- Vista la L.R. 30 luglio 2013 n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia” (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 222 del 30 luglio 2013) in vigore dal 28 settembre, con la quale la Regione Emilia Romagna ha operato un riordino della materia edilizia (principi, definizioni, procedimenti, ecc.) disponendo l’abrogazione della L.R. 31/2002, sia per dare attuazione alle recenti disposizioni statali intervenute nel campo dell’edilizia (c.d. “decreto del fare”), sia nell’ottica di una semplificazione dei procedimenti edilizi;

- visto l’art. 6 “Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio” della legge regionale precitata, che conferma il ruolo consultivo della Commissione, cui compete l’emanazione di pareri obbligatori ma non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale, relativamente a:

- a) rilascio di autorizzazioni paesaggistiche;
- b) interventi edilizi con SCIA e permesso di costruire su immobili classificati dagli strumenti urbanistici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale, ad esclusione degli interventi su immobile ricompresi nella parte seconda del D.lgs. 42/2004 per i quali si esprime la Soprintendenza;
- c) approvazione di strumenti urbanistici, qualora l’acquisizione del parere sia prevista dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

- visto l’art. 3.1.2 del RUE – Tomo I (approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 27/03/2013) che prevede il parere della CQAP per le seguenti tipologie di intervento:

- 1) beni paesaggistici;
- 2) opere abusive in edifici situati nel centro storico o soggetti a vincolo di conservazione sui quali non debba esprimersi la Soprintendenza;
- 3) progetti edilizi e urbanistici su richiesta del Responsabile del Procedimento;

- evidenziato che per gli edifici classificati di interesse storico-culturale e testimoniale, gli Allegati 2 e 3 del Tomo III delle Norme Attuative del RUE disciplinano, tramite apposite schede, gli interventi ammissibili e gli usi insediabili in base alla tipologia dei singoli edifici, con prescrizioni e limitazioni puntuali sia sotto il profilo funzionale che compositivo, riproponendo la medesima disciplina del vigente P.R.G.;

- evidenziato inoltre che sui titoli abilitativi degli interventi edilizi, l’istruttoria volta ad accertarne la conformità urbanistico-edilizia, è di competenza del responsabile del procedimento, risultando esclusa



ogni valutazione di carattere discrezionale o di opportunità in merito all'intervento proposto, in quanto i titoli edilizi conformi alle norme sono "atti dovuti";

- richiamato che i principi generali dell'azione amministrativa, richiedono che i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli attinenti all'edilizia, siano condotti senza appesantimenti, con efficienza, senza incremento della spesa pubblica, nel rispetto dei tempi e senza aggiunta di oneri burocratici per il cittadino e gli operatori economici;

- richiamato anche che l'applicazione della disciplina dell'edilizia ha come riferimento oltre alla legge regionale i principi fondamentali della legislazione statale (art. 2 comma 1 del D.P.R. 380/2001);

- ritenuto quindi, per effetto di quanto sopra esposto, al fine di assicurare uniformità nella gestione dei procedimenti, dover orientare l'attività istruttoria delle pratiche edilizie relative agli interventi in edifici classificati dagli strumenti urbanistici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale, puntualmente disciplinati dalla strumentazione urbanistica, disponendo l'acquisizione del parere della CQAP, oltre che nelle fattispecie già indicate nel RUE art. 3.1.2 del Tomo I, negli eventuali casi in cui la normativa generi incertezze applicative o nel caso in cui il progettista chieda volontariamente di sottoporre il progetto all'esame della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;

- vista la L.R. 30 luglio 2013 n. 15;

- visto l'art. 3.1.2 del Regolamento Urbanistico Edilizio – Tomo III;

- visto l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.;

- vista la Legge 241/1990 e s.m.;

#### DECIDE

per quanto sopra esposto, che gli interventi in edifici classificati dagli strumenti urbanistici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale, puntualmente disciplinati dalla strumentazione urbanistica, sono sottoposti al parere della CQAP, oltre che nelle fattispecie già indicate nel RUE art. 3.1.2 del Tomo I, negli eventuali casi in cui la normativa generi incertezze applicative o nel caso in cui il progettista chieda volontariamente di sottoporre il progetto all'esame della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.

TV/ro

Il dirigente  
Fulvio Bartoli